



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/08/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 24 maggio 2010, n. 180

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e R.R. n. 16/06 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Conversano (Ba) - Proponente: ERG Eolica Italia S.r.l..

L'anno 2010 addì 24 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa - istituzionale espletata dall' Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e V.A.S. e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. Ie per la V.I.A. (ex R.R. approvato con D.G.R. n. 24/2009 art. 1, art. 3 co. 6, art. 11 co. 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 30.03.2007, acquisita al prot. n. 5726 del 10.04.2007, la Erg Cesa Eolica S.p.A. richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA dell'Assessorato all'Ecologia di procedere alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Conversano (Ba).

Con determinazione dirigenziale n. 213 del 22.04.2009 è stato disposto l'assoggettamento a procedura di V.I.A. del progetto in oggetto.

Con istanza del 23.06.2009, acquisita al prot. n. 7987 del 29.06.2009 la ERG Eolica Italia S.r.l. richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA dell'Assessorato all'Ecologia di procedere alla valutazione di impatto ambientale relativamente alla proposta di parco eolico sito in agro del Comune di Conversano (Ba). Nella stessa istanza si precisava che la titolarità del progetto era attribuita a Erg Eolica Italia già ex Erg Cesa Eolica S.p.A., come da nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n.7416 del 23.06.2009.

In data 22.09.2009, presso gli uffici competenti del Servizio Ecologia, il sig. Di Franco Francesco effettuava la consultazione degli elaborati ai sensi della normativa di settore.

Con nota prot. 11731 del 16.10.2009 il Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A./V.A.S. comunicava alla società proponente l'applicabilità della fattispecie individuata dalla D.G.R. n.2467/2008 all'istanza di V.I.A. presentata in data 23.06.2009.

Con nota prot. 13224 del 02.12.2009, l'Ufficio Programmazione, V.I.A e Politiche Energetiche chiedeva alla società proponente di produrre le pubblicazioni di rito ai sensi delle norme vigenti necessarie per esitare il procedimento e di trasmetterne idonea attestazione. Inoltre si chiedeva all'assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia, di riscontrare l'avvio della procedura per l'ottenimento della Autorizzazione Unica, necessario ai sensi della D.G.R. n. 1462/2008.

Con nota acquisita al prot. n. 13902 del 17.12.2009 la società proponente riscontrava detta ultima richiesta, trasmettendo copia della pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, nei tempi di legge.

Di seguito si riportano le risultanze della valutazione della documentazione fornita con l'istanza di VIA nella quale sono stati stralciati 11 aerogeneratori, identificati dai numeri 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -15 - 18 - 22 - 28, per le cui coordinate si rimanda alla relativa tavola allegata al progetto originario di screening.

Nella descrizione degli impatti si riportano le parti salienti rilevate nella Determinazione Dirigenziale n. 213 del 22.04.2009.

L'aggiornamento della documentazione progettuale, rispetto alla documentazione presentata con l'istanza di screening, non ha prodotto una significativa risoluzione degli impatti notevolmente sensibili, data la criticità ambientale dell'area di interesse, nonostante vi sia stato anche un ridimensionamento del progetto in relazione al numero di aerogeneratori proposti.

Nella seduta del giorno 12 gennaio 2010 il Comitato Regionale per la VIA, sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza di VIA presentata il 23.06.2009, ha espresso le seguenti valutazioni.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE non è stato redatto. La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente rientrando in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b - Impatto visivo e paesaggistico

La determinazione dirigenziale riporta:

“Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, verniciate con colore grigio perla o bianco sporco del tipo non riflettente e poste ad una distanza compresa tra 3-5 volte il diametro del rotore tra aerogeneratori e 5-7 volte tra file parallele. È stata effettuata un'analisi della visibilità del parco eolico attraverso un fotoinserimento dell'impianto da più punti di ripresa. L'impatto visivo complessivo risulta essere elevato in quanto la morfologia del territorio, relativamente sub pianeggiante, enfatizza notevolmente la visibilità dell'impianto proposto. Il centro abitato di Conversano inoltre è situato su di un alto morfologico posto a nord-est rispetto al parco eolico oggetto di valutazione, dominando quindi il paesaggio circostante. Tutto il panorama verrebbe di conseguenza sopraffatto dalla presenza degli aerogeneratori. L'impianto occuperebbe una posizione predominante se si considerano come punti di vista anche i centri urbani dei comuni limitrofi: Turi, Putignano e Castellana Grotte (Figura 1). Anche negli studi prodotti per il SIA l'impatto visivo è quantificato come medio-alto (pag 122).

Il territorio di Conversano mostra delle peculiarità paesaggistiche, storiche e architettoniche che andrebbero tutelate da “aggressioni” visive come potrebbe essere l'inserimento di un parco eolico organizzato con 28 aerogeneratori. L'area è caratterizzata da un paesaggio agrario costituito prevalentemente da uliveti, mandorleti e ciliegeti che costituiscono una risorsa sia economica per il paese che turistica. Infatti la valenza turistica del territorio conversanese è confermata dalla presenza di numerose strutture ricettive agrituristiche inserite nelle campagne, alcune rappresentate da antiche masserie, trulli ed edifici rurali che vedono una presenza massiva di frequentatori in molti periodi dell'anno, per citarne alcuni, basti pensare a Castello Marchione, che dista meno di 1 km dall'aerogeneratore identificato dal n. 9. A conferma di quanto sopra espresso si segnala che l'area interessata dal progetto è designata Ambito Territoriale Esteso di tipo C nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia (Figura 2). Si definisce ambito C “...un territorio a valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”. Come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p al punto 3.3 dell'art. 3.05 “negli ambiti territoriali di valore distinguibile C, in attuazione degli

indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo". L'installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell'area di intervento, a causa della variazione della percezione visiva dovuta all'inserimento di tali impianti. Il sito di interesse inoltre rappresenta un lembo di territorio che si inserisce nell'unità paesaggistica della Valle d'Itria, territorio caratterizzante la porzione della Murgia di Sud-Est, dove gli elementi architettonici (trulli, masserie e muretti a secco) e quindi quelli paesaggistici vanno salvaguardati e valorizzati.

Si ritiene pertanto elevato l'impatto visivo e paesaggistico causato da tale opera nel territorio."

Relativamente a queste descrizioni, si ritiene che l'impatto visivo e paesaggistico, pur considerando la riduzione da 28 aerogeneratori a 17 aerogeneratori, sia da considerare significativo per le stesse motivazioni.

Per quanto riguarda il Castello Marchione c'è da precisare che la distanza dal parco eolico risulta maggiore, circa 2 Km, in quanto l' aerogeneratore n.9 è stato stralciato dal progetto.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La determinazione dirigenziale riporta:

"Lo studio interessa sia l'area vasta che il territorio direttamente interessato dal parco eolico, con la descrizione delle fitocenosi presenti nel sito. L'area è prevalentemente interessata da appezzamenti agricoli caratterizzati per la maggior parte da oliveti, vigneti e ciliegeti. Non si rilevano pertanto specie vegetazionali rientranti nelle Liste Rosse Regionali. In relazione all'analisi della fauna presente nel sito, dallo studio condotto sui vari gruppi tassonomici (avifauna, mammiferi, rettili, anfibi, e invertebrati) non è emerso alcun elemento ostativo o di elevato impatto sulle specie, determinato dagli impianti. Sebbene nessun habitat naturale o semi-naturale verrebbe direttamente intaccato dalla installazione degli aerogeneratori si rileva che il territorio di Conversano ospita uno dei parchi regionali più singolari per peculiarità naturalistiche: trattasi del Riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. La riserva è costituita da un gruppo di dieci doline con accumulo stagionale di acqua superficiale (tale da conferire loro il nome di laghi). Tali elementi carsici sono diffusi nel territorio comunale e due di essi (Lago Agnano e Lago Castiglione) si trovano molto prossimi ad alcuni aerogeneratori (Figura 4). Il lago Agnano risulterebbe circondato dagli aerogeneratori 25 (circa 300 m), 20, 21, 22, 23, 24 e 28. Il particolare habitat dei laghi risulta fondamentale per la erpetofauna (anfibi e rettili); in particolare, si riscontra la presenza del tritone italico, del rospo smeraldino e della biscia d'acqua. Dal 1985 i laghi di Conversano sono stati dichiarati riserva naturale erpetologica. Essi inoltre costituiscono un punto di sosta per le migrazioni di diverse specie avicole, quali anatre, oche, aironi e fenicotteri. Inoltre, l'Unione Europea ha li ha classificati come siti di interesse comunitario per la conservazione del patrimonio naturale. Il particolare inserimento nel contesto territoriale li rende aree fra loro frammentate quindi è di notevole importanza mantenere una connessione ecologica tra tali siti per favorire la riproduzione, lo scambio genetico e la dispersione delle specie frutici".

Relativamente a queste descrizioni, si ritiene che l'impatto sia ancora da considerare significativo per le stesse motivazioni. Gli aerogeneratori n. 22 e 28 sono stati esclusi dal progetto.

d - Rumori e vibrazioni

La determinazione dirigenziale riporta:

"È stato effettuato uno studio sugli impatti acustici sulla base di rilievi fonometrici considerando quali recettori sensibili i comuni di Conversano, Castellana Grotte e Turi dove è stata rilevata una rumorosità pari a 26 dB(A) mentre per distanze di 280m dalla sorgente sonora il valore misurato è risultato di 50 dB(A). Considerando quale limite consentito per l'emissione sonora notturna i 70 dB(A) e per l'emissione diurna i 60 dB(A), è risultata la presenza di alcuni edifici potenzialmente abitati per più di 4h/g in un

raggio inferiore ai 200 m per gli aerogeneratori nn. 9 (Ora eliminato) e 15 (Ora eliminato), pertanto per questi l'impatto acustico risulta non trascurabile.

Si rileva che la campagna conversanese (e in particolare il sito interessato dal progetto) risulta essere densamente abitata, vi è una presenza diffusa di case rurali, masserie e trulli occupati per la maggior parte dell'anno. Inoltre l'attività agricola è esercitata in maniera preponderante in quanto dà sostentamento all'economia locale. Nel territorio conversanese si coltivano ulivi, mandorli e soprattutto ciliegie. Tali attività prevedono una presenza umana nei campi relativamente costante nel seguire tutti i cicli biologici dei coltivi ed effettuare i relativi trattamenti nelle varie stagioni. Anche la rete viaria comunale risulta altamente frequentata.

A pag. 105 del SIA - Quadro di Riferimento Ambientale (ora invece a pag 110 dello stesso elaborato) si riporta che " I limiti di legge devono essere verificati nelle abitazioni più vicine all'impianto che si trovano a distanze mai inferiori a 500 m" e in maniera errata si asserisce che non esistono abitazioni in tale raggio. ... Inoltre nella relazioni si asserisce che gli edifici presenti nell'area di interesse sono utilizzati nella stagione estiva e altri per lo svolgimento delle attività agricole: si presuppone quindi una presenza umana relativamente costante. Oltre a ciò la relativa breve interdistanza tra gli aerogeneratori (circa 300 m in molti casi) produrrebbe un'amplificazione del rumore prodotto. Si ritiene pertanto altamente critico l'impatto del rumore per il progetto proposto".

Da una nuova analisi del contesto territoriale, effettuata da quest'ufficio con il supporto dettagliato della documentazione aerofotogrammetrica prodotta nell'elaborato "Scheda sulla gittata massima degli elementi rotanti", si evince come le criticità rispetto a questa componente non siano state risolte dalla riduzione del numero di aerogeneratori, in quanto risultano comunque numerose le masserie e le abitazioni nel raggio di azione di molti aerogeneratori:

- nell'intorno dei 500 m rispetto agli aerogeneratori n. 1 e 14 sono presenti numerosi edifici abitati per più di 4 ore al giorno;
- gli aerogeneratori n. 3, 4, 5, 6 e 7 e 19 insistono in un'area con presenza diffusa di edifici rurali, numerosissimi trulli ed edifici abitati per più di 4 ore al giorno;
- gli aerogeneratore n. 1, 14, 16 e 17 circondano la Masseria Monteferrato di sotto e il ricettore n. 2 (edificio abitato per più di 4 ore al giorno), generando un incremento dell'impatto acustico;
- la Masseria Lorusso ed il ricettore 17 (edificio abitato per più di 4 ore al giorno) risultano circondati dagli aerogeneratori 16, 17, 26 e 27;
- nell'intorno dei 500 m rispetto agli aerogeneratori n. 20, 21, 23, 24 e 25 sono presenti numerosi edifici abitati per più di 4 ore al giorno, edifici rurali (località Fra Carmelo), Masseria Tarsia, Masseria Santa Chiara e numerosissimi trulli.

È importante evidenziare l'effetto cumulativo dell'impatto acustico degli aerogeneratori rispetto ai ricettori sensibili.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

La determinazione dirigenziale riporta:

"Per quanto riguarda il rispetto delle distanze da ambienti presidati ai fini dei campi elettrici e magnetici, esse sono in linea con il dettato dell'art. 4 del DPCM 08-07-2003 di cui alla Legge n° 36 del 22/02/2001.

Il tracciato è stato eseguito tenendo conto del limite di qualità dei campi magnetici di 3 μ T, mantenendo comunque un limite cautelativo di induzione magnetica inferiore a 0,2 μ T in una fascia di semiampiezza pari a circa 7 m; entro suddetta fascia non risultano risiedere ricettori sensibili quali abitazioni o altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati.

L'elettrodotto avrà una lunghezza complessiva di 24.021 m, sarà collocato lungo la viabilità esistente e di progetto e sarà interrato per una profondità minima di 1.20 m. sarà dotato di pozzetti d'ispezione ogni 100 m."

f - Norme di progettazione

La determinazione dirigenziale riporta:

“Nella documentazione inviata si afferma che dovrebbero essere rispettate tutte le norme di progettazione”.

g - Dati di progetto e sicurezza

La documentazione sulla gittata massima, pari a 305 metri, è stata integrata con l'elaborato “Scheda sulla gittata massima degli elementi rotanti”, evidenziando lo stato dei luoghi con documentazione fotografica e ortofotogrammetrica.

Dalla analisi dell'impatto si evince che sussistono ancora degli aerogeneratori che si collocano, rispetto ad alcuni edifici, ad una distanza inferiore a quella di sicurezza di 305 m calcolata. La criticità si riscontra per le torri eoliche designate dai numeri 3, 4, 5, 7, 19, 21, 23, 25. Infatti nelle aree relative agli aerogeneratori in questione si evince la presenza dei trulli, ritenuti beni diffusi del paesaggio e che si presuppone siano sfruttati nei periodi estivi dal punto di vista turistico, la presenza di depositi agricoli, per cui si presuppone la presenza giornaliera superiore alle 4 ore al giorno di popolazione visto che l'agricoltura è l'attività economica principale della zona, e la presenza di masserie e/o aree abitate per più di 4 ore al giorno (per esempio il ricettore n. 22).

La determinazione dirigenziale inoltre riporta:

“Importante evidenziare, a proposito di sicurezza, che il territorio in questione è profondamente interessato da fenomeni carsici, come si può vedere dalle numerose doline presenti nell'area, questo è indice di numerosi vuoti e cavità carsiche presenti nel sottosuolo, di dimensioni non ben quantificabili, sia in lunghezza che in profondità, di cui bisognerebbe tenere conto viste le proporzioni del progetto e le sollecitazioni da esso indotte sulla componente sottosuolo. A tal riguardo si rileva che la porzione meridionale del parco eolico, e nello specifico gli aerogeneratori indicati dai nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 14 - 19 insistono su una porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di numerose doline (Figura 3)”.

h - Norme tecniche relative alle strade

La determinazione dirigenziale riporta:

“La sostenibilità della rete ad accogliere la produzione dell'impianto appare garantita dall'esecuzione a norma delle opere. Si prevedono 13.503 mt di viabilità esistente di cui 2.500 da adeguare e 10.518 mt di nuova realizzazione ubicate lungo i confini particellari”.

i - Norme sulle linee elettriche

La determinazione dirigenziale riporta:

“Gli aerogeneratori sono elettricamente suddivisi in gruppi funzionali denominati sottocampi. All'interno di ciascun sottocampo gli aerogeneratori sono connessi tra loro mediante una connessione in entra-esce. I cavi terminali di potenza dei vari sottocampi sono quindi convogliati al quadro generale di media tensione collocato all'interno del locale sito nella stazione elettrica. Da ogni generatore partirà un cavo opportunamente dimensionato che, attraverso un pozzetto di ispezione e manovra, si immetterà nella rete principale a M.T. Tale ultima rete porterà l'energia prodotta alla cabina d'impianto (Stazione di trasformazione in aria MT/AT). L'energia generata e trasformata a 150 kV nella stazione di trasformazione sarà immessa, mediante connessione “entra - esce” in A.T sulla linea di consegna di ENEL Distribuzione.

L'elettrodotto avrà una lunghezza complessiva di 24.021m.”.

j - Pertinenze

La determinazione dirigenziale riporta:

“In corrispondenza di ogni aerogeneratore saranno realizzate delle piazzole di servizio per il posizionamento della gru di sollevamento e montaggio dell'aerogeneratore delle dimensioni circa 50 m x 50 m. Nella relazione tecnica si afferma che tali piazzole verranno utilizzate solo nella fase di montaggio ma ciò non preclude l'operazione di eradicazione di numerose piante di ulivo (alcuni individui anche di notevoli dimensioni) e il cambiamento irreversibile del profilo paesaggistico dell'area di intervento

(eliminazione di numerosi tratti di muretto a secco e apertura di nuovi varchi stradali). Si ritiene pertanto altamente critica per il contesto territoriale l'operazione di montaggio dell'impianto, soprattutto per l'inserimento degli aerogeneratori 3, 4, 5, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26".

k - Fasi di cantiere

La determinazione dirigenziale riporta:

“Durante la fase di cantiere le componenti che determinano una sottrazione di suolo sono rappresentate dalle piste di cantiere che consentono l'accesso all'area dei mezzi pesanti per il trasporto delle singole parti degli aerogeneratori. Le piste di cantiere avranno una larghezza di circa mt. 5 raggiungendo i 15m in prossimità delle curve. Le strade di accesso saranno realizzate in pietrisco su sabbia compatta. Con la superficie utilizzata il gradiente non supera il 3%. In corrispondenza di ogni aerogeneratore saranno realizzate delle piazzole di servizio per il posizionamento della gru di sollevamento e montaggio dell'aerogeneratore delle dimensioni circa 50 m x 50 m. Tali piazzole verranno utilizzate solo in fase di montaggio e quindi restituite al precedente uso, dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi mantenendo comunque la necessaria viabilità di servizio attorno a ciascuna macchina per l'esercizio e la manutenzione del parco. Le acque meteoriche non assorbite dalla superficie e convogliate dalle cunette laterali dei piazzali e delle strade verranno opportunamente convogliate ed indirizzate verso l'impluvio naturale esistente. Inoltre la scelta di utilizzare pietrisco, macadam o similare, per la pavimentazione dei tracciati garantisce la conservazione del regime di infiltrazione delle acque meteoriche, ovviando in tal modo ai problemi di drenaggio delle precipitazioni. L'occupazione complessiva di suolo in fase di cantiere è calcolata pari a circa 1% dell'area di intervento (1600 ettari)”.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

La determinazione dirigenziale riporta:

“Alla fine della vita utile del Parco Eolico (30 anni) il ripristino dei luoghi sarà organizzato secondo un piano di dismissione e smantellamento con le seguenti modalità:

- rimozione degli aerogeneratori;
- demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti;
- sistemazione dell'area come “ante operam”;
- modalità di ripristino delle pavimentazioni stradali;
- modalità di ripristino delle pendenze originarie del terreno e del regolare deflusso delle acque meteoriche;
- sistemazione a verde dell'area”.

m - Misure di compensazione

Non sono presenti delle reali misure di compensazione.

La documentazione presenta una sezione di approfondimento riferita a misure di mitigazione, che si limita ad indicare l'orientamento alla base delle scelte progettuali (impostazione del layout, mitigazione impatto visivo mediante opportuna colorazione) e a ribadire altre soluzioni fin qui già esposte, imperniate sull'aspetto “dismissione e ripristino dei luoghi”, con particolare riferimento al suolo occupato dalle varie pertinenze d'impianto e sue componenti. La società propone dunque misure di mitigazione dettate da condizioni di necessità.

Esse infatti riguardano il suolo, il trattamento degli inerti, il paesaggio, la fauna e l'avifauna, la flora e la vegetazione, la tutela dei giacimenti archeologici, le emissioni sonore, l'impatto aerodinamico e le attività umane.

Conclusioni del Comitato Regionale per la VIA.

Considerato a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

Che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore 20 dista meno di 100 m da ripe fluviali (PUTT); inoltre si rileva che tutta l'area interessata dal progetto mostra forti elementi di natura carsica.

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto l' aerogeneratore nn. 6 dista meno di 50m da ciglio di scarpata quale ambito distinto desunto dal PUTT/P;

3. gli aerogeneratori nn. 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25 risultano ad una distanza inferiore ai 300 m da alcuni edifici per i quali sia l'impatto acustico che quello legato ai problemi di sicurezza connessi alla gittata massima, sono potenzialmente significativi.

4. le torri eoliche definite dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 19 sono inseriti in un'area caratterizzata da numerosi fenomeni carsici (doline).

5. in fase di cantiere, (soprattutto in riferimento agli aerogeneratori 3, 4, 5, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26), è prevedibile un rilevante impatto paesaggistico sull'intera area in particolare in di termini di eradicazione di piante di ulivo, modificazione dello sviluppo dei muretti a secco, adeguamenti viari, ecc.

6. l'impianto, inserito in un contesto territoriale peculiare come quello della Murgia di Sud-Est, risulta un elemento fortemente detrattivo sul paesaggio e di forte disturbo sull'intero skyline dei centri urbani dei Comuni di Conversano, Turi, Castellana Grotte e Putignano.

Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto. Sulla scorta del predetto parere tecnico - consultivo espresso dal Comitato Regionale per la VIA, con nota prot. n. 1077 del 28.01.2010 è stata notificata alla società la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e

ss.mm.ii., invitando la stessa a controdedurre nel termine di dieci giorni dalla ricezione della medesima comunicazione.

Di seguito si riporta il riscontro alle osservazioni pervenute da parte della società istante con nota prot. 094-10/MR del 19.02.2010, ed acquisite al protocollo dell'Ufficio al n. 2792 del 24.02.2010.

Prima di tutto preme ribadire che la procedura di VIA prevede, oltre ad un'analisi dettagliata di tutte le componenti ambientali per poter permettere una valutazione oggettiva degli impatti, anche una partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali. In questo determinato caso, forte è stata la manifestazione di opposizione alla realizzazione del parco da parte dell'Amministrazione Comunale e quindi fondamentale per l'espressione di un parere che tenga conto di tutte le componenti che caratterizzano un territorio: naturalistiche, ecosistemiche e soprattutto antropiche.

Di seguito si riporta il riscontro puntuale alle osservazioni pervenute da parte della società istante.

Impatto visivo e paesaggistico

Punto a)

La società, riportando i risultati delle analisi condotte nella Relazione di Impatto Paesaggistico per la procedura di V.I.A., afferma che il parco eolico non risulterebbe visibile dai territori comunali di Turi, Conversano, Castellana Grotte e Putignano, considerando alcuni punti di osservazione. Non vengono considerati però altri punti di vista, alcuni anche situati in località di belvedere (Torre di Castiglione, Castello Marchione, ecc) che verrebbero notevolmente penalizzati dalla realizzazione dell'impianto. Il territorio di Conversano è ricco di pregiate stazioni di osservazione paesaggistica, frequentate da numerosi fruitori sia locali che provenienti da altri comuni. Il parco eolico deturperebbe il valore paesaggistico del territorio circostante, apprezzato proprio per le sue peculiarità rurali.

Punto b)

L'errore rilevato in questo passaggio è il risultato di una errata interpretazione da parte della società dell'affermazione espressa nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto ciò che viene asserito in tale comunicazione non si riferisce ad una perimetrazione territoriale basata su elementi fisici ben definiti a scala paesaggistica, bensì è la descrizione di una unità di paesaggio che la accomuna con la citata Valle d'Itria, per la presenza di pregiati elementi diffusi del paesaggio quali muretti a secco, trulli e masserie. Non si tratta quindi di perimetri al pari di confini amministrativi, ma il tutto si riferisce ad una peculiarità del territorio che va preservata come tale.

Punto c)

In questo punto la società riporta la descrizione delle caratteristiche dell'unità paesaggistica della Murgia che sono alquanto generalizzate ed inesatte se riportate alla scala dell'analisi in corso. Nella legge n. 14 del 9 gennaio 2006 (ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio) si definisce Paesaggio "...una determinata parte di territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori e/o umani e dalle loro interrelazioni". Nelle osservazioni prodotte dalla società si assume erroneamente la definizione di paesaggio come una componente del territorio "naturalisticamente intatta" (dal punto di vista floro - faunistico). Banalizzando le specie biologiche presenti, si assume che il paesaggio della campagna della bassa Murgia sia "monotono" e gli impatti quindi poco significativi. Si ritiene invece che la peculiarità del territorio oggetto di analisi sia proprio da cercarsi nella trasformazione avvenuta nei secoli ad opera dell'attività agricola con il conseguente risultato di aver selezionato un paesaggio rurale ad alta valenza paesaggistica che risulterebbe irrimediabilmente compromesso dalla presenza dei 17 aerogeneratori.

Punto d)

In riferimento alla valenza turistica dell'area la società esprime dubbi sul pregio del territorio considerato, affermando anche che il parco eolico conferirebbe un valore aggiunto al territorio. Si

ribadisce che più volte l'amministrazione comunale, anche attraverso dichiarazioni pubblicate su testate giornalistiche regionali, ha espresso la volontà di voler conservare il carattere di ruralità del territorio, puntando su un turismo basato essenzialmente sullo sviluppo di strutture ricettive immerse in un paesaggio rurale primario. Il posizionamento di torri eoliche andrebbe a deturpare la naturalità della campagna con la presenza di elementi "tecnologici" che rappresenterebbero pacchi di discontinuità paesaggistica (considerando anche tutte le strutture annesse al parco: strade, piazzole, cavidotti, cabine di trasformazione, ecc.).

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Benché il sito interessato dal progetto non sia caratterizzato da habitat prioritari, come ricordato anche dalla società istante, si rileva comunque una criticità per l'area, come più volte ribadito nella nota prot. n. 1077/2010, in quanto insistono nel territorio di progetto alcune aree umide (che costituiscono la "Riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore") che, oltre a registrare una consistente e rilevante presenza di erpetofauna ad alto valore conservazionistico, sono spesso utilizzate come aree di sosta per specie avifaunistiche di passo (aironi, anatidi, trampolieri, ecc). Per tale ragione la connettività ecologica dell'area sarebbe compromessa dalla realizzazione del progetto proposto e si rileva inoltre l'evidente rischio di impatto dell'avifauna con le pale eoliche.

Manufatti presenti entro i 305 metri dall'impianto

Ad onta dell'incipit delle controdeduzioni presentate dalla società in ordine a tale peculiare aspetto, si sottolinea che non sono stati fraintesi la natura e la destinazione dei manufatti presenti. L'area risulta densamente abitata in tutti i mesi dell'anno e la pratica agricola richiede la presenza umana in maniera costante. Il territorio di Conversano (come quello di Turi) è fortemente legato alla pratica della coltivazione dei ciliegi che non è assolutamente una pratica "svolta in maniera industriale" come riportato nelle controdeduzioni della società, in quanto la ciliegia è un frutto molto delicato e pregiato e prevede azioni di coltura manuali. Le attività agricole connesse alla coltivazione dei ciliegi prevedono la presenza umana durante tutto un intero ciclo annuale e per più di 4 ore al giorno. Tali attività si esprimono prevalentemente attraverso azioni di potatura degli alberi, aratura e concimazione dei terreni, irrigazione e gestione degli stessi impianti irrigui e infine, a partire dalla seconda metà del mese di aprile fino alla fine di giugno, numerosi braccianti agricoli sono impegnati nella raccolta manuale dei frutti.

Rispetto delle distanze dalle doline

Per quanto concerne le osservazioni riguardanti il rispetto delle distanze dalle doline, si conferma il parere espresso in sede di preavviso di rigetto, in quanto la criticità rilevata riguarda una situazione diffusa nel territorio con presenza di cavità sotterranee. Infatti il territorio individuato dal progetto è molto prossimo al territorio di Castellana Grotte che, come risaputo, è soggetto a fenomeni di sprofondamento a causa di cavità nel sottosuolo, per cui è prioritaria un'elevata precauzione.

Pertinenze

La società afferma che in fase progettuale verranno adottate misure atte alla riduzione delle criticità derivanti dal montaggio dell'impianto, prevedendo soluzioni che comunque non precluderanno l'alterazione del profilo paesaggistico dell'area. Gli interventi di costruzione di ogni singolo aerogeneratore prevedono una pressione notevole, in quanto gli elementi che costituiscono le torri eoliche hanno diametri che hanno range medi che vanno dai 2,5 ai 5 metri e vengono trasportati da adeguati mezzi di trasporto di notevole dimensioni ed ingombro ("trasporto eccezionale") che avrebbero impatti notevoli sulla viabilità dell'area. Di conseguenza è chiaramente deducibile l'impatto derivato da tutta la fase di cantiere.

Misure di compensazione

La società, ritenendo non comprensibile l'asserzione dell' Ufficio riguardo la mancanza di misure di

compensazione all'interno del progetto, rammenta la differenza tra misure di compensazione e misure di mitigazione. Ma, nonostante sia stata spiegata la differenza tra le due misure, risultano comunque assenti dagli elaborati progettuali le misure di compensazione, come già rilevato.

Le "misure compensative" sono relative agli interventi tecnici migliorativi dell'ambiente preesistente, che possono funzionare come compensazioni degli impatti residui, là dove questi non potranno essere ulteriormente mitigati in sede tecnica. Inoltre, si richiama il R.R. 16/2006, art.10 lettera m "è opportuno che il proponente dell'impianto preveda idonei interventi compensativi quali sostituzione di linee elettriche aeree, miglioramento dell'inserimento ambientale di infrastrutture esistenti, azioni di ripristino ambientale, ecc.". Diverse invece sono le misure di mitigazione che sono finalizzate a ridurre gli impatti prevedibili dalla realizzazione del progetto. La società ha prodotto solo una serie di interventi mitigativi che non hanno molta aderenza con gli impatti previsti. Infatti, così come riportato nella "Relazione di Mitigazione Ambientale" (il nome stesso della relazione è chiaramente indicativo dei contenuti) la società propone interventi come la creazione di ulteriori bacini idrici o l'installazione di bat-box per i chiroterteri, che non hanno molta utilità in quanto l'ambiente va tutelato per quello che rappresenta allo stato attuale, nel suo equilibrio corrente, senza intervenire su situazioni che al momento (in assenza di impianti eolici) non mostrano criticità.

La Società controdeduce ai rilievi riportati circa le distanze di alcuni aerogeneratori da ripe fluviali, cigli di scarpata e doline dimostrando perplessità circa le distanze registrate in fase di valutazione di impatto ambientale e assumendo quale cartografia di riferimento la nuova carta geomorfologica della Regione Puglia redatta dall'Autorità di Bacino. Si rammenta che le valutazioni di impatto vengono effettuate sulla carta idrogeomorfologica del PUTT/P ad oggi in vigore presso gli uffici regionali. Per quanto concerne invece l'impatto acustico, si rimanda alle osservazioni contenute al punto "manufatti presenti entro i 305 metri dell'impianto" ribadendo la presenza umana costante (>alle 4 ore al giorno) dovuta all'attività agricola.

Conclusivamente il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 28.04.2010, valutate tutte le controdeduzioni e le osservazioni prodotte dalla società, ha ritenuto di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già precedentemente anticipato con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.1998;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01.08.2008 e la successiva D.G.R. n. 2467/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

VISTA la DGR n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 12.01.2010 e del 28.04.2010 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 12.01.2010 e poi confermato nella seduta del 28.04.2010, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Conversano(Ba) proposto con istanza del 23.06.2009 da Erg Eolica Italia s.r.l., avente sede legale in Genova c/o Torre WTC in via De Marini n. 1;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario amministrativo
Dott. Serena Scorrano Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S.
Ing. Gennaro Russo
